



OSSERVATORIO NORMATIVO - I TRIMESTRE 2024

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 8 febbraio 2024 è entrata in vigore la legge 2 febbraio 2024, n. 11, che **converte** il d. l. n. 181 del 2023, ossia il c.d. “**Decreto sicurezza energetica**”.

Il provvedimento, oltre a dettare disposizioni in materia di energia, **modifica anche l’art. 99 T.U.A.**, stabilendo nuove modalità di aggiornamento per la disciplina sul riutilizzo delle acque reflue, attualmente prevista dal D. M. n. 185 del 2003. In particolare, le norme tecniche su modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue dovranno essere previste non da un mero decreto ministeriale, ma da un **regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica** previa **intesa con la Conferenza unificata**, al fine di coinvolgere maggiormente gli Enti territoriali e donare maggiore stabilità alle disposizioni in materia.

2. In data 8 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 8 marzo 2024, n. 46, recante «Disposizioni **integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197**, di recepimento della **direttiva (UE) 2019/883**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli **impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi**, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE».

Tra le modifiche apportate, merita particolare menzione la precisazione relativa al **riparto di competenze**, secondo cui è l’Autorità marittima – e non l’Autorità di sistema portuale – a ricevere la notifica anticipata dei rifiuti da parte del comandante della nave diretta verso il porto.

I gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, inoltre, possono sottoscrivere **accordi** con armatori e sistemi collettivi e autonomi di gestione rifiuti rispetto alla gestione di particolari categorie – come, ad esempio, imballaggi o, in ogni caso, le altre tipologie indicate nel Titolo III della Parte IV del TUA –.

Infine, il provvedimento in commento chiarisce che va assicurata la conformità degli impianti portuali di raccolta rifiuti alle norme vigenti sulla salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle norme di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all’attività svolta.

II) NORMATIVA UE

1. Il 28 febbraio 2024 è stata emanata la **Direttiva 2024/825** del Parlamento Europeo e del Consiglio, a cui dovranno conformarsi gli Stati membri **entro il 27 marzo 2026**. La direttiva apporta modifiche alle precedenti direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE rispetto alla responsabilizzazione dei consumatori nei confronti della transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione – fenomeno comunemente noto come “**greenwashing**” –.

L’obiettivo generale della direttiva è quello di agevolare la transizione verde e promuovere modelli di consumo più sostenibili. La proposta apporta modifiche alla normativa sulle pratiche



commerciali sleali, estendendo le ipotesi vietate anche a quelle che possono trarre in inganno il consumatore riguardo alle **caratteristiche ambientali** dei prodotti.

In particolare, tra le pratiche commerciali “in ogni caso sleali” sono indicate anche l’esposizione da parte delle imprese di **marchi di sostenibilità non certificati** e l’uso di asserzioni ambientali generiche, come “rispettoso dell’ambiente”. Inoltre, la proposta vieta le informazioni ingannevoli relative alla “**circolarità**” dei prodotti, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.

2. Il 25 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione Europea ha ufficialmente approvato il rinnovamento delle norme sul **trasporto dei rifiuti**, che sostituirà il **Regolamento 1013/2006/CE**. Una volta firmato dai Presidenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE, il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le principali disposizioni includono il **divieto di esportare** rifiuti di plastica non pericolosi verso Paesi al di fuori dell’OCSE, con la possibilità di deroghe su richiesta di tali Paesi. Per quanto riguarda gli scambi con Paesi OCSE, sarà richiesta una procedura di notifica scritta e consenso (“PIC”).

Inoltre, il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’Unione, a meno che non siano autorizzate tramite una procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero, classificati come “lista verde”, continueranno ad essere consentite attraverso una procedura di informazione meno rigorosa stabilita negli obblighi generali.

3. Il 26 marzo 2024 il Consiglio Ue ha adottato formalmente la **Direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale**, che dovrebbe sostituire la Direttiva 99/2008. La stessa è già stata approvata in via definitiva dal Parlamento europeo il 27 febbraio 2024 - con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni - ed è ora in attesa di pubblicazione. Una volta pubblicata ed entrata in vigore, gli Stati membri avranno **due anni** per il suo recepimento.

Come già anticipato, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato di **ampliare il numero di reati** previsti da 9 a 18, al fine di includere anche altre azioni dannose per l’ambiente. Tra i nuovi reati vi sono il **traffico di legname**, il **riciclaggio illegale di componenti inquinanti delle navi**, gravi violazioni della legislazione sulle **sostanze chimiche** e l’esaurimento delle **risorse idriche**.

Inoltre, è stata inserita una clausola relativa ai “**reati qualificati**”: i reati non colposi contemplati dalla direttiva sono considerati qualificati se provocano distruzione, danni irreversibili o diffusi e rilevanti, danni duraturi o danni a ecosistemi di considerevole valore ambientale o dimensioni, o a habitat naturali all’interno di siti protetti, o alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque.

La Direttiva chiarisce, altresì, in quali casi una condotta può considerarsi “**illecita**” alla luce della normativa UE: «*ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola: a) un atto legislativo dell’Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale di cui all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata*



*da un' autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a). Tale condotta è illecita anche se **posta in essere su autorizzazione rilasciata da un' autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali**».*

Sono state effettuate anche delle precisazioni in materia sanzionatoria. In particolare, per i cosiddetti reati qualificati è stato stabilito un massimo di **8 anni di reclusione**, per quelli che causano la morte di una persona **10 anni** e per tutti gli altri **5 anni**.

Tutti i trasgressori saranno tenuti a risarcire il danno causato e ripristinare l'ambiente danneggiato, oltre a possibili sanzioni pecuniarie. Per le imprese l'importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al **3 o 5% del fatturato annuo mondiale** o, in alternativa, a **24 o 40 milioni** di euro. Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

Sono stati introdotti anche meccanismi di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per i c.d. “**whistleblower**”. Infine, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di organizzare **corsi di formazione specializzati** per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.